

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

CIRCOLARE N. 19 (con allegati)

Roma, 25 settembre 1990

Con il mese di ottobre 1990 si compie ormai il primo quinquennio di vita degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero; essi infatti furono eretti dai Vescovi nell'ottobre del 1985, onde predisporre in tempo utile le strutture necessarie all'avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero, che sarebbe entrato in funzione con il 1° gennaio 1987.

Poichè l'art. 7, comma secondo, dello statuto degli Istituti dichiara che "Gli Amministratori durano in carica cinque anni", si pone il problema del rinnovo dei loro Consigli di Amministrazione.

Con la presente Circolare il Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici intende offrire ai Vescovi - dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi a Roma nei giorni 14-17 settembre 1990 - indicazioni utili per provvedere agli adempimenti necessari.

1. - DISTINZIONE TRA ISTITUTI TRASFORMATI E NON TRASFORMATI IN ORDINE ALLA NECESSITA' DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -

E' di grande importanza tener presente una distinzione che si è resa necessaria a seguito del modo di procedere adottato dal Ministero dell'interno nel dare riconoscimento civile alle trasformazioni avvenute in taluni Istituti, dopo che la Santa Sede ha provveduto alla fusione di alcune diocesi italiane in data 30 settembre 1986.

Si tratta delle seguenti categorie di Istituti:

- a) Istituti che erano stati eretti come interdiocesani e sono stati trasformati in Istituti diocesani;
- b) Istituti che erano nati come diocesani e, rimanendo tali, hanno subito la modifica della denominazione;
- c) Istituti che erano sorti come interdiocesani e, rimanendo tali, hanno subito la modifica della denominazione.

Sono, in totale, n. 78 Istituti.

Nel dare riconoscimento civile ai decreti dei Vescovi, il Ministero dell'interno ha seguito una linea particolarmente rigorosa: invece di limitarsi a riconoscere l'avvenuta **trasformazione del medesimo ente** da interdiocesano a diocesano, oppure da diocesano o interdiocesano con una certa denominazione a diocesano o interdiocesano con denominazione diversa (come sarebbe stato possibile fare ai sensi dell'art. 19 della legge 222), ha preferito procedere alla **soppressione** del primo Istituto e, contestualmente, al **riconoscimento ex novo** dell'Istituto diocesano o interdiocesano risultante dalla trasformazione.

Questo modo di procedere, che al momento non ha creato problemi, genera ora un effetto particolarmente rilevante: il quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione degli Istituti "trasformati" deve esser calcolato non già a partire dall'ot-

tobre 1985, ma dal momento in cui è nato il "nuovo" Istituto, cioè dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento civile del nuovo ente (data nella quale ha preso vigore anche il sottostante provvedimento canonico, giusta l'art. 3 del decreto vescovile di "trasformazione"). Non si tratta - è da notare - di una questione meramente formale: poichè lo statuto è depositato, insieme con il decreto ministeriale di riconoscimento civile, nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, di fronte ai terzi, particolarmente ai terzi contraenti, vale quanto sopra indicato: l'organo di amministrazione dell'Istituto dura in carica cinque anni, a partire dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Non vale obiettare in contrario che diversi decreti vescovili, nel confermare in carica in consiglieri dell'Istituto, hanno limitato tale conferma al periodo restante fino al compimento del quinquennio, calcolato con riferimento all'ottobre 1985: è infatti giocoforza ritenere che tale clausola sia superata dal combinato disposto del decreto ministeriale di riconoscimento e dell'art. 7 dello statuto, onde risulta valida la conferma dei Consiglieri (altrimenti l'Istituto si sarebbe trovato privo del proprio organo di amministrazione) ma non è valida la limitazione della loro durata in carica (per contrasto con la disposizione dell'articolo 7 dello statuto).

Si deve perciò concludere che i Consigli di Amministrazione degli Istituti "trasformati" non cessano con il prossimo mese di ottobre, ma restano in carica fino al compimento del quinquennio calcolato con riferimento alla data della pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

Per comodità e chiarezza, si allega l'elenco degli Istituti per i quali **non si deve** procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con la data della scadenza del medesimo (cf. Allegato n. 1).

2. - PROCEDURE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -

Per gli Istituti che non hanno subito "trasformazione" si pone il problema delle procedure da seguire per il rinnovo dei relativi Consigli di Amministrazione.

Diciamo subito che, nulla essendo stato innovato rispetto alle procedure seguite nel 1985, esse valgono anche per questa volta.

In pratica, quindi: il Vescovo deve anzitutto indire le procedure per la designazione dei consiglieri che rappresentano il clero diocesano, poi deve procedere alla nomina dei consiglieri la cui designazione spetta a lui stesso e, contestualmente, deve nominare il Presidente, scegliendolo indifferentemente tra i consiglieri designati dal clero o tra quelli da lui nominati.

Per la designazione dei Consiglieri che rappresentano il clero diocesano valgono le disposizioni date con decreto del Cardinale Presidente della C.E.I. il 20 luglio 1985 (prot. n. 610/85/III) e pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 31 agosto 1985 (pp. 439-441); per comodità esse sono riprodotte nell'allegato n. 2.

Per meglio favorire la rappresentatività, ci si permette una raccomandazione relativamente alle norme IV e V, che trattano della predisposizione della lista dei candidati: là dove possibile sarebbe bene che detta lista non fosse soltanto il risultato di intese raggiunte nell'ambito del Consiglio presbiterale, ma fosse predisposta inserendo nominativi indicati dal clero nelle riunioni decanali/vicariali o zonali.

Per quanto concerne la nomina da parte del Vescovo del numero di Consiglieri a lui spettante, è bene tener presenti le seguenti annotazioni:

- a) pur non essendo stata stabilita una formale incompatibilità, è molto opportuno che il Vescovo non nomini consiglieri dell'Istituto sacerdoti che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo, quali, ad esempio, quella di vicario generale, di vicario episcopale per l'economia, di moderatore della curia, di direttore dell'ufficio amministrativo, di economo diocesano: si tratta infatti di evitare, dove possibile, che si verifichi il fenomeno del controllore-controllato, dal momento che l'Istituto, pur avendo un preciso riferimento all'Istituto Centrale, è anche sottoposto per aspetti non secondari all'esercizio della giurisdizione diocesana.
- b) Qualche Vescovo chiede se è possibile, alla luce dell'esperienza compiuta in questi anni, ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: in taluni casi, infatti, ci si è resi conto che il numero relativamente alto dei consiglieri (nove o anche sette) non ha giovato all'agile ed efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.

Si deve rispondere che la riduzione è certamente possibile, e però configura una modificazione statutaria che, ai sensi dell'art. 19 della legge 222, deve essere riconosciuta anche civilmente dopo esser stata decretata dal Vescovo diocesano. Inoltre, non essendo più possibile usufruire di procedure agevolate, si deve in tal caso seguire la procedura ordinaria: decreto del Vescovo, inoltre della domanda di riconoscimento civile, parere del Consiglio di Stato, decreto del Capo dello Stato, registrazione alla Corte dei Conti.

E' bene che i Vescovi interessati prendano contatto con il nostro Comitato per definire i profili formali e la miglior impostazione della pratica.

- c) Il Vescovo metta grande attenzione nel nominare persone, sacerdoti o laici, che siano dotate di capacità e di esperienza amministrative. Mentre il primo quinquennio di vita dell'Istituto è stato necessariamente dedicato, in via prevalente, all'impostazione della sua struttura e delle sue funzioni, all'inventariazione del patrimonio ex-beneficiale e all'avvio di un'amministrazione più unitaria e ordinata, il secondo quinquennio dovrà qualificarsi soprattutto per l'impegno nel perseguire la finalità essenziale, cioè l'aumento della redditività del patrimonio mediante un'amministrazione moderna ed efficace. E' più agevole ormai per tutti i Vescovi comprendere che un incremento della redditività del patrimonio dell'Istituto non soltanto non è in contrasto con le finalità diocesane, ma piuttosto le favorisce, indirettamente ma significativamente, perchè permette di destinare una quota inferiore dell'8 per mille per il sostentamento del clero e di aumentare la quota a disposizione delle diocesi per esigenze di culto e interventi di carità.

3. - IMPOSSIBILITA' DELLA "PROROGATIO" E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE -

Al rinnovo dei Consigli di Amministrazione che scadono si deve procedere in tempo utile, cioè prima della data della scadenza, che avverrà al compiersi del quinto anno dalla data del decreto vescovile di erezione dell'Istituto.

Non è possibile far ricorso a un'eventuale "prorogatio" del Consiglio in carica: non vi sono infatti norme canoniche che legittimino espressamente tale provvedimento, e in ogni caso il provvedimento non potrebbe essere iscritto nel registro delle persone giuridiche per valere nei confronti del terzi, in quanto da un lato non costituisce titolo direttamente efficace nell'ordinamento dello Stato e dall'altro non è prevista alcuna procedura per il suo eventuale riconoscimento civile.

In taluni casi potrà avvenire che si giunga alla definizione del nuovo Consiglio qualche giorno dopo la scadenza del precedente; è un lieve ritardo che si può tollerare, avendo però cura di non compiere nell'intervallo atti o negozi giuridici, che potrebbero essere inficiati sotto il profilo della validità.

Si rammenta inoltre che, a termini dell'art. 34 del codice civile e dell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del medesimo, si dovrà procedere **entro quindi giorni** dalla data del decreto vescovile che nomina il nuovo Consiglio a iscrivere i nominativi del Presidente e dei Consiglieri nel registro delle persone giuridiche

4. - EREZIONE DI NUOVI ISTITUTI INTERDIOCESANI -

Qualche Vescovo ha segnalato la propria disponibilità a verificare le condizioni per procedere all'unione di Istituti vicini di modeste dimensioni in un Istituto interdiocesano.

La prospettiva è certamente da incoraggiare, soprattutto quando si dovesse constatare, dopo cinque anni di funzionamento, che i costi di gestione di un Istituto sono superiori ai redditi dei beni ex-beneficiali dallo stesso amministrati o sproporzionati rispetto ai medesimi e non vi fossero fondate previsioni di apprezzabile miglioramento della situazione.

E' bene tuttavia che il problema sia presentato a questo Comitato, per un esame, in dialogo con i Vescovi interessati, di tutti i profili che esso presenta. Ci si può infatti domandare se non sia più opportuno attendere il 1992, quando, in sede di Commissione paritetica prevista dall'art. 49 della legge 222, si potrebbero riaprire i termini stabiliti dall'art. 22, comma terzo, della legge medesima, assicurando la procedura più agile e le esenzioni fiscali già vigenti rispettivamente fino al 30 settembre e fino al 31 dicembre 1989.

* * * * *

L'occasione della presente Circolare permette di fornire un'utile informazione circa le decisioni adottate dall'ultima Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) e le ulteriori determinazioni date dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali in occasione del recente Consiglio Episcopale Permanente:

- a) le delibere approvate dalla XXXII Assemblea Generale sono state tutte "recognite" dalla Santa Sede nel testo votato.
- b) Tali delibere saranno pubblicate nel prossimo numero del "Notiziario C.E.I.", che è in corso di stampa, e prenderanno vigore in due momenti distinti: quelle concernenti il sostentamento del clero con il 1° gennaio 1991, tutte le altre invece già con il 1° ottobre 1990.
- c) Nel medesimo numero del "Notiziario" saranno pubblicate anche le decisioni prese in Assemblea con votazione non qualificata e le determinazioni predisposte dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali in materia di sostentamento del clero.

Allegato n. 1

Denominazione Istituto

Data di pubblicazione sulla G.U.
dalla quale decorrono 5 anni di
durata in carica del Consiglio di
Amministrazione

ADRIA-ROVIGO	08/05/87
ALES-TERRALBA	20/05/87
ALGHERO-BOSA	/ /
ALIFE-CAIAZZO	16/05/87
ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI	14/08/87
AMALFI-CAVA DE' TIRRENI	14/11/89
ANCONA-OSIMO	16/07/87
AREZZO-CORTONA-S.SEPOLCRO	09/05/87
ARIANO IRPINO-LACEDONIA	30/10/87
ASSISI-NOCERA UMBRA-GUALDO TADINO	26/06/87
AVEZZANO	07/10/87
BARI-BITONTO	27/06/87
BELLUNO-FELTRE	16/05/87
BRINDISI-OSTUNI	06/11/89
CAMERINO-S.SEVERINO MARCHE	29/05/87
CATANZARO-SQUILLACE	11/05/87
CERIGNOLA-ASCOLI SATRIANO	07/10/87
CERRETO SANNITA-TELESE-S.AGATA DE' GOTI	22/05/87
CESENA-SARSINA	16/05/87
CHIETI-VASTO	20/05/87
CIVITA CASTELLANA	22/05/87
CIVITAVECCHIA-TARQUINIA	06/07/87
CONVERSANO-MONOPOLI	30/10/87
COSENZA-BISIGNANO	27/06/87
CROTONE-S.SEVERINA	11/06/87
FABRIANO-MATELICA	16/05/87
FAENZA-MODIGLIANA	08/05/87
FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA	09/05/87
FERRARA-COMACCHIO	07/10/87
FOGGIA-BOVINO	20/10/87
FORLI'-BERTINORO	18/05/87
FROSINONE-VEROLI-FERENTINO E ANAGNI ALATRI	06/07/87
GAETA	09/05/87
GENOVA-BOBBIO	11/07/87
ISERNIA-VENAFRO	22/05/87
LANCIANO-ORTONA	11/05/87
LANUSEI	11/05/87
LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO	09/05/87
LOCRI-GERACE	28/05/87
LUCERA-TROIA	27/10/87
MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA	27/06/87
MANFREDONIA-VIESTE	20/05/87
MASSA CARRARA-PONTREMOLI	10/11/89
MATERA-IRSINA	11/05/87
MELFI-RAPOLLA-VENOSA	29/05/87
MESSINA-LIPARI-S.LUCIA DEL MELA	09/05/87
MILETO-NICOTERA-TROPEA	11/05/87
MODENA-NONANTOLA	27/06/87
MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI	01/02/88
MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA	30/05/87
NARDO'-GALLIPOLI	06/07/87

ORVIETO-TODI	11/06/87
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE	15/07/87
PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO	10/11/89
PORTO-S.RUFINA	03/07/87
POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO	18/05/87
REGGIO CALABRIA-BOVA	22/05/87
REGGIO EMILIA-GUASTALLA	30/10/87
ROSSANO CALABRO-CARIATI	03/07/87
SABINA-POGGIO MIRTETO	11/05/87
SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO, TEGGIANO-POLICASTRO, NOCERA INFERIORE-SARNO E SS.TRINITA' DI CAVA	14/11/89
SAVONA-NOLI	08/05/87
SIENA-COLLE DI VAL D'ELSA-MONTALCINO E MONTE OLIVETO MAGGIORE	07/07/87
SORA-AQUINO-PONTECORVO	02/07/87
SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA	10/11/89
SPOLETO-NORCIA	11/05/87
SULMONA-VALVA	18/05/87
S.ANGELO DEI LOMBARDI-CONZA-NUSCO-BISACCIA	19/10/87
S.BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO	07/10/87
TEANO-CALVI	22/05/87
TEMPIO-AMPURIAS	22/05/87
TERAMO-ATRI	14/10/87
TERMOLI-LARINO	11/06/87
TERNI-NARNI-AMELIA	11/05/87
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE	15/10/87
URBINO-URBANIA-S.ANGELO IN VADO	26/06/87
VELLETRI-SEGNI	11/05/87
VITERBO	09/05/87

NORME PER LA DESIGNAZIONE

— DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.D.S.C.)

e

(— DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero — I.D.S.C. — (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I. Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A; (quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).
- V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare. (La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).
- VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

- VII. Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbus-solamento dei bollettini di voto.
- VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.
Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.
- IX. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.
- (X. Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà:
indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)
- XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
- (XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)
- XIII. Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.
Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.
- XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziani di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

- XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

- I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.
Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.
Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- III. La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

* * *